PARERE MOTIVATO

n. 196 in data 25 OTTOBRE 2016

OGGETTO: COMUNE DI RIESE PIOX (TV)
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTTO DEL TERRITORIO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii..

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 25 ottobre 2016 come da nota di convocazione in data 24 ottobre 2016 prot. reg. 410552;

DATO ATTO che il Comune di Riese Pio X con nota prot. n.3918 del 24.03.14, acquisita al prot. reg. al n.131300 del 27.03.14, adduceva la seguente documentazione:

- DCC n.2 del 13.03.14 di adozione del PAT;

- Avviso di deposito;
- DGC n.25 del 10.03.14 di chiusura dell'attività di partecipazione e consultazione sulla Proposta di Rapporto Ambientale;
- Relazione;
- Vinca;
- Norme tecniche;
- Compatibilità idraulica;
- Rapporto Ambientale;
- Matrici di Valutazione;
- Schede degli indicatori impiegati per l'analisi ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Carta della valutazione di sostenibilità delle nuove espansioni;
- Carta dell'uso del territorio;
- Carta dell'uso del suolo;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta della trasformabilità;
- Carta della superficie del territorio comunale;
- Carta della copertura del suolo agricolo;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Carta della classificazione agronomica dei suoli;
- Carta degli elementi produttivi strutturali;
- Carta delle aree agro ambientalmente fragili;
- Carta delle aree potenzialmente soggette ad allagamenti;
- Carta della rete idraulica locale;
- Carta degli elementi qualificanti e detrattori del paesaggio agrario;
- Relazione agronomica;
- Analisi del comparto zootecnico comunale;
- Carta degli allevamenti presenti sul territorio comunale;
- Sezioni geologiche;
- Zone omogenee in prospettiva sismica;
- Carta dello spessore dei fini;
- Carta della rivisitazione in chiave sismologica dei contenuti geologici;
- Studio di compatibilità sismica;
- Carta della compatibilità geologica;
- Carta idrogeologica;
- D.T.M.;
- Carta Litologica;
- Carta geomorfologica;
- Relazione metodologica e descrizione del territorio.

Con nota n.47722 del 13.05.14, assunta al prot. reg. al n. 206932 del 13.05.14, l'ARPAV adduceva il proprio parere.

A seguito della richiesta di integrazioni n.230005 del 28.05.14 il Comune con nota n.11819 del 17.08.16 inviava:

- dichiarazione del Responsabile del procedimento di avvenuta pubblicazione di deposito del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica presso la Provincia, sul BUR e sul portale Web dell'Autorità Procedente;

- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l' adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si evidenzia che sono pervenute n.55 osservazioni di cui 4 a carattere ambientale e riferite direttamente al Rapporto Ambientale;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano sono stati aggiornati alle reali destinazioni d'uso del territorio;
- tavola della valutazione di sostenibilità delle nuove espansioni;
- tavola di proposta delle controdeduzioni;
- carta della trasformabilità;
- norme tecniche controdedotte;
- controdeduzioni;
- Vinca.

Successivamente con nota n.15323 del 17.10.16 assunta al prot. reg. al n.408152 del 20.10.16 il comune inviava:

- Dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che gli elaborati del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Accordo di pianificazione sottoscritto in data 18.12.12;
- Estratto di pubblicazione ne "La Tribuna" di Treviso e "Il Gazzettino" del 18.10.16;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonchè lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza Ambientale n. *186/2016 in data 30.09.16*
"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Riese Pio X (TV)
Pratica 2620
Codice SITI NATURA 2000: IT3240026 "Prai di Castello di Godego"
VISTA la documentazione pervenuta;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. Federico Balzan per conto del Comune di Riese Pio X, acquisito al prot. reg. con nota n. 320806 del 24/08/2016;
CONSIDERATO che dichiarante e firmatario non corrispondono;
PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Riese Pio X;
PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli articoli 4, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 28 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;
CONSIDERATO che gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29 delle Norme Tecniche del Piano in argomento non sono stati esaminati;
CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;
CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;
CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";
PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A - Agricoltura", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.04 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano", "H01.05 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività agricole e forestali", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H02.06 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova completa corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati i metodi e i dati di base con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;
RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto

effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento interessa parzialmente il sito IT3240026 "Prai di Castello di Godego";
CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);
RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
PRESO ATTO che nello studio non risultano coinvolti habitat di interesse comunitario;
RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*);
RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;
PRESO ATTO che nello studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Circus pygargus, Falco vespertinus, Alcedo atthis, Sylvia nisoria, Lanius collurio, Ardea cinerea, Tyto alba, Otus scops, Asio otus, Lanius excubitor, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana klepton esculenta, Gasterosteus aculeatus, Crocidura leucodon, Erinaceus europaeus, Martes foina, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Anguis fragilis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Lacerta bilineata, Anacamptis pyramidalis, Cobitis bilineata, Triturus carnifex, Podarcis muralis, Caprimulgus europaeus, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus*;
RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis, Barbus plebejus, Cobitis bilineata, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Botaurus stellaris, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Falco peregrinus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Hystrix cristata*;
RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e

scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14230 - Campi da golf", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "32211 - Arbusteto", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 -

Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14230 - Campi da golf" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;
PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono all'art. 23 le reti per la viabilità;
RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;
PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 4, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 28 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;
CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:
1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;
CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):
1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;
CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:
1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;
CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;
CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;
CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;
RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. che sia consentita esclusivamente l'attuazione di quelle attività che, sulla base dello studio esaminato e della presente istruttoria, sono state ricondotte ai seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: "A - Agricoltura", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.04 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano", "H01.05 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività agricole e forestali", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H02.06 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
4. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano

discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14230 - Campi da golf" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

7. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
8. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 4, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 28 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
9. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di

possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
10. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
11. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Federico Balzan, il quale dichiara che "la descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Riese Pio X (TV)

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14230 - Campi da golf" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di

acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente lo studio per la valutazione di incidenza compilato ai sensi del paragrafo 2 della D.G.R. 2299/2014, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F alla D.G.R. 2299/2014), la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato G alla D.G.R. 2299/2014). completi in ogni loro parte e firmati con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmati in originale nel documento cartaceo dal dichiarante."

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n. 55 osservazioni, di cui 4 a carattere ambientale e riferita direttamente al Rapporto Ambientale.

Si riportano di seguito le osservazioni aventi carattere ambientale: n. 4 - 5 – 25 – 40.

	N°	Prot.	Ditta	Sintesi osservazione	Interessa il Rapporto Ambientale o Tematiche Ambientali	Proposta controdeduzioni	Modifiche	Parere di coerenza del valutatore
04	14408662	Borsato Luigino-Borsato Pio-Garbuio Silvio-Garbuio Alessandro-Garbuio Daniele	Richiesta di recuperare la capacità edificatoria esistente con credito edilizio per esproprio Superstrada Pedemontana Veneta.	SI	[redacted]		[redacted]	
05	14408643	Dussin Daniela	Richiesta di individuare nella tavola 4 del P.A.T. i siti per impianti per la telefonia mobile.	SI	[redacted]		[redacted]	

25	1407024	Soligo Riese Comitato	Evidenza orbitata sia nella "forma" che nel "contenuto" del piano adottato e del Rapporto Ambientale. Per quanto concerne il Rapporto Ambientale sono evidenziati i motivi per cui questo non risulta efficace: 1. non descrive e rappresenta adeguatamente il territorio di Riese; 2. non è uno strumento "consultabile" e partecipato come altri strumenti; 3. Mancanza di un piano di monitoraggio efficace; 4. non descrive l'opportuna pianificazione; 5. non valuta gli impatti cumulativi.	III	Premesse per quanto riguarda la "forma" del piano: la mancata integrazione e trasposizione degli elaborati cartografici per la parte relativa al "contenuto del vincolo" per la rappresentazione dei nuovi cunei edificabili e corridoi ecologici per la sola trasposizione del PAT, la mancanza evidente di analisi per lo sviluppo insediativo, linee preferenziali che convogliano grandi cementificati sulla presenza di habitat (6510) Prioritari rispetto alla Rete Natura 2000 (Segnalazione Comunità Europea). Sarà richiesta ufficiale all'intervento della CTVI (13/08/2015 come citato in osservazione della CTVI). Particolarità evidenziate per quanto riguarda gli aspetti legati al Rapporto Ambientale. Si richiamano le modifiche introdotte con l'osservazione n. 23 oltre a quanto segue. Norme Tecniche controdedotte Gli Artt. 13-14-14.1-15-21-27, nella nuova numerazione, sono strutturati in: Strumenti e legislazione di riferimento, Contenuti e finalità, Direttive, Indirizzi e Prescrizioni e vincoli. Gli Articoli: 13-Ambiti di urbanizzazione consolidata, 14-Ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive non ampliabili ai fini produttivi, 14.1-Disciplina delle aree produttive ampliabili sono articolati come segue. 13-Urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale, 14-Aree produttive. L'Area speciale Golf Club normata all'Articolo 16 rientra negli ambiti definiti dal nuovo Art. 18 Attività turistico ricettive e di interesse comune. Tavola 4 controdedotta Vengono ridefiniti i limiti fisici della nuova edificazione e le relative linee preferenziali di sviluppo insediativo riducendo gli ambiti trasformabili. Oltre alle modifiche introdotte con oss. n. 8.1 - 8 - 30 – 41, 54, dove non erano previsti dei limiti fisici alla nuova edificazione viene previsto: - lo stralcio della frangia nord ovest dell'ambito produttivo Baleglorse per la presenza di habitat 6510; - a Riese in luogo della linea preferenziale di sviluppo insediativo con prevalente destinazione residenziale ad ovest, viene ridefinita l'area di urbanizzazione consolidata e l'area trasformabile a sud viene limitata secondo la morfologia del consolidato; - a Poggiana viene tolta la frangia a nord – ovest, limitrofa al Torrente Muson dei Sassi e Musone (26810) ed al relativo corridoio ecologico principale.	Oss. 4 Pt. 4a	1. L'osservazione si ritiene in osservazione del PAT è compresa con la permanenza degli stessi contenuti richiamata S.P.E.M. (agenti non che il piano di progettazione, ha una previsione di un unico comune a cavallo della fase di semplificazione con la pianificazione e gli stakeholder non solo aventi coinvolti per cui più valore al luogo del territorio Comunale del luogo. L'osservazione pertanto non è accoglibile. 2. La rappresentazione e la partecipazione per la redazione del piano è stata attuata fin dalla fase preliminare di stesura del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare ed i diversi interventi nelle fasi di redazione del PAT e del Rapporto Ambientale attraverso una serie di incontri con la Commissione Consiliare di Pianificazione Urbanistica e con singoli amministratori e la cittadinanza. L'osservazione pertanto non è accoglibile. 3. Il Rapporto Ambientale prevede un apposito capitolo (cap. 11) in cui sono descritte le misure che costituiscono il monitoraggio del piano. Tali azioni sono state redatte con maggiore attenzione in Numero Ambientale 4 anno VII Fabio Vitarelli Agronomo, nella qual. Il Piano di Riese della Commissione Regionale per la VAS). Osservazione pertanto non è accoglibile. 4. La redazione del Rapporto Ambientale si basa sulla conoscenza ufficiale conservata dall'Ente Territorio comunale ed in
					Sono riperimetrate le porzioni di urbanizzazione consolidata prive di edificazione a margine verso l'ambito agricolo, anche in considerazione del fatto che il PI, ai sensi degli indirizzi dell'Art 13, potrà ridefinire i limiti delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale al fine di riconoscere i fabbricati residenziali esistenti, alle le relative aree di pertinenza L' ambito di edificazione consolidata rurale n. 44 a est del centro abitato di Riese Pio X viene ricompreso in area di urbanizzazione consolidata essendo edificato in continuità. L'area di urbanizzazione consolidata n. 5 viene identificata come edificazione diffusa essendo isolata e staccata dal centro abitato di Poggiana. La frangia nord ovest dell'Area di urbanizzazione consolidata di Spineda, che non appare in continuità con l'edificato a sud, viene classificata Edificazione Diffusa; Vengono previsti i contesti figurativi all'interno del centro abitato e per Ca' Miane, Ca' Amata, Villa Costanza e Santuario delle Cendrole		particolare i dettagli sull'inserimento delle diverse azioni di piano con le componenti ambientali presenti nel territorio comunale. Alla luce della modifiche del nuovo Piano Ambientale e contesti previsti per la nuova stagione del PAT – il monitoraggio di alcune delle osservazioni al PAT presenza – il primo riferimento proposto ad una revisione della valutazione ambientale per alcune delle previsioni contenute nello strumento pianificatorio. L'osservazione pertanto risulta accoglibile. 5. La valutazione del piano – in riferimento l'analisi dell'evoluzione delle diverse azioni di piano con le varie componenti di piano e la ragione che grazie considerata – in cui sono state analizzate le principali relazioni con le aree ambientali presenti ed inoltre sulla coerenza esterna tra le varie di piani e le pianificazione dei Comuni limitrofi. L'osservazione pertanto non è accoglibile.
48	1407015	Bellone Massimiliano, Callegari Sergio, Piscitelli Massimo	Richiesta di costituire zona di rispettosa residenziale (buffer zone) e che il corridoio ecologico principale parta direttamente dalla Piavesella nella A.P. 6 e non la aggiungere l'area del Torrente Muson) Legge sono le aree non fino a raggiungere l'area Ass. Una delle zone di applicazione della cava limitrofa.	III	Non accoglibile. Premesso che la norma prevalente rispetto alla Rete ecologica presente sia in fase di redazione del PAT vigono comunque in modo definitivo le aree di completamento del nucleo, i corridoi ecologici e le relative linee preferenziali di sviluppo insediativo, stabilendo limiti e condizioni per la realizzazione dei nuovi e per l'ampliamento delle attività produttive, pertanto gli elaborati del PTCP per la rappresentazione della Rete ecologica hanno recepito alla trasformazione antropizzate delle mosse, al contempo le scelte di piano propone che risultano peculiari coerenti con la pianificazione sovraordinata.		Il PAT persegue obiettivi di tutela e valorizzazione delle principali emergenze ambientali presenti sul territorio ed espressi nel capoverso di piano e di valutazione in particolare il PAT persegue gli obiettivi di salvaguardia del corridoi ecologici principali e secondari ed il consolidamento delle aree nodali

							[illegible]

Si prende atto del parere del Valutatore in merito alle osservazioni sopraccitate attinenti a questioni ambientali.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 25 ottobre 2016, dalla quale emerge che:

Dalla prima analisi del contesto ambientale e dall'individuazione delle principali criticità e valenze territoriali si è avviata la fase di concertazione. Questa ha garantito un continuo dibattito sulla componente ambientale e sulla sostenibilità dei progetti previsti dal Piano e il confronto tra le tematiche emerse nella valutazione, allo scopo di ricercare le strategie migliori sia in termini di valorizzazione e tutela delle componenti ambientali e paesaggistiche, sia per garantire la mitigazione dei potenziali impatti.
Il continuo dialogo tra il gruppo di lavoro (soggetti competenti in materia di ambiente, paesaggio, geologia, Enti, associazioni, progettisti) e l'Amministrazione Comunale ha portato alla redazione di uno strumento di pianificazione che cerca di dare risposta alle diverse esigenze territoriali: migliorare la qualità insediativa dei nuclei esistenti, riordinare le zone produttive concentrando le potenzialità residue in due uniche aree, valorizzare le valenze ambientali e paesaggistiche riconosciute come elementi di pregio per lo sviluppo di attività turistiche e di fruizione del territorio.
Il P.A.T. persegue obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso la protezione degli ambiti di maggior pregio, individuati come invarianti, incentivando poi la realizzazione di un'edilizia sostenibile volta al risparmio energetico.
Il processo di V.A.S. non può esaurirsi con la chiusura del Piano, ma deve proseguire anche nelle fasi di attuazione dello strumento (fase di monitoraggio). La valutazione deve essere utilizzata per verificare se lo stato dell'ambiente è "migliorato" o "peggiorato", nonché per verificare gli effetti che le azioni hanno sull'ambiente attivando, se necessario, azioni compensative e/correttive.
In sede di attuazione del Piano si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;

- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.
La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.
Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.

RITENUTO che dalle analisi e dalle valutazione effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di RIESE PIO X (TV) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1.Gli elaborati al PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT e con il recepimento, nei termini sopra evidenziati, delle osservazioni aventi attinenza ambientale.

2.Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3.Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

4.I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica

di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;

5.Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

6.In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

7.Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di pagine 16